

Il provvedimento in tema di *voluntary disclosure* prevede importanti alleggerimenti del costo della definizione del procedimento (tassazione degli apporti e delle rendite finanze dal 1° gennaio 2010 e applicazione delle sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW dalla annualità 2009 con riduzione delle sanzioni minime edittali al 3%) ove la Confederazione Elvetica - così come gli altri Paesi inseriti nella black list - stipulasse con l'Italia "un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE" entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (ossia dalla sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Lo scambio dovrebbe essere consentito con una retroattività tutto sommato limitata, dovendosi estendere "anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo".

Sia al di là che al di qua del confine la domanda prevalente in argomento è se le diplomazie dei due Paesi si attiveranno per dare inizio a quella che si presenta come una vera e propria corsa a ostacoli. La sensazione che si percepisce è quella dell'inerzia dal lato della diplomazia italiana e di un'accelerazione dal versante elvetico anche con una serie di iniziative di diritto interno.

Non avendo doti divinatorie, proviamo a fare ordine nel contesto della disciplina internazionale di riferimento.

La soluzione più conforme agli intendimenti del Governo italiano e probabilmente l'unica a poter essere adottata nel brevissimo lasso di tempo previsto dalla legge italiana sarebbe quella adottata dal Lussemburgo che in data 25 ottobre 2014 ha siglato un protocollo aggiuntivo alla Convenzione con l'Italia che prevede l'art. 26 secondo lo standard OCSE con conseguente eliminazione della deroga allo scambio di informazioni detenute da banche, istituti finanziari o mandatari e agenti fiduciari. Questa soluzione priverebbe tuttavia la Svizzera della trattativa contestuale di tutte le altre questioni aperte con l'Italia, alcune delle quali indipendenti dalla tematica dello scambio di informazioni (ad esempio, la revisione della convenzione del 1974 sul frontalierato).

Escludendo questa ipotesi, si dovrebbe innanzitutto considerare che il 15 ottobre 2013 il Consiglio federale svizzero ha sottoscritto la Convenzione multilaterale di Strasburgo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia tributaria. Anche qualora l'iter parlamentare in Svizzera fosse concluso positivamente, come ormai appare certo, tale adesione trova due limiti ai fini di ritenere pienamente soddisfatta l'applicazione dei principi sottesi all'art. 26 del Modello OCSE. La prima sta nella considerazione che gli obblighi di assistenza in essa previsti non devono essere contrari alle disposizioni di CDI già vigenti (nell'ipotesi esaminata la CDI Italia /Svizzera del 1976); la seconda è rappresentata dalla circostanza che la Convenzione di Strasburgo subordina lo scambio automatico di informazioni al comune accordo degli Stati che vi acconsentono. Per altri aspetti (scambio di informazioni su richiesta, assistenza alla riscossione dei crediti tributari e notifica dei provvedimenti), invece, l'adozione della MAAT non richiederebbe altre manifestazioni di volontà da parte della Confederazione.

Infine, il Consiglio federale e il parlamento svizzeri hanno già da qualche tempo cercato di adottare delle contromisure di diritto interno volte a scongiurare l'ipotesi della permanenza nelle liste dei Paesi non collaborativi.

Nell'ordinamento svizzero il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la c.d. LAAF – Legge sulla Assistenza Amministrativa Fiscale - che ha disciplinato per esteso le modalità con le quali l'Amministrazione fiscale svizzera opererà gli scambi di informazioni estendendo l'ambito dell'assistenza anche a "domande raggruppate", ovvero domande che interessano più persone che "abbiano agito sullo stesso modello di comportamento e siano identificabili in base a indicazioni precise". Viene prevista anche l'ammissibilità retroattiva delle domande collettive, a condizione che le informazioni vertano su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013. Il procedimento ivi previsto sarà di particolare interesse, una volta attivato l'art. 26 sul piano convenzionale, sotto il profilo dell'applicazione dei principi di "specialità" e di "reciprocità".

E' inoltre in discussione l'avanprogetto di legge federale (LASSI) che dovrà disciplinare (probabilmente con decorrenza 2016) gli scambi di informazione su richiesta da parte di quei Paesi con i quali non intercorra una Convenzione che preveda l'art. 26 del Modello OCSE (escludendo, ad esempio, lo scambio di informazioni di natura «bancaria»). Quest'ultima iniziativa, tuttavia, oltre a non poter osservare le tempistiche imposte dal provvedimento italiano sulla *voluntary disclosure*, appare volta all'emanazione di una disciplina unilaterale, pertanto disdettabile *ad nutum* e, come tale, inefficace agli effetti considerati in questa sede.